



Comune di Villamassargia

Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 47 Del 29-12-2020

COPIA

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2021

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **18:30**, nel Comune di Villamassargia e nella solita sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto, in Seduta **Ordinaria Pubblica di Prima Convocazione**, convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei Signori:

Porra' Debora	P	Porcu Arianna	P
Mameli Francesco	P	Fadda Noemi	P
Mandis Marco	P	Caboni Rita	P
Osanna Stefano	P	Tronci Marco	P
Secci Fabio	P	Palmas Pierluigi	A
Cambula Sara	P	Porcu Francesco	P
Bernardini Fabio	P		

risultano presenti n. **12** e assenti n. **1**.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza la Sindaca **Porra' Debora**.

Assiste il **Segretario Comunale Gentile Francesco**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Avendo il Sindaco illustrato il seguente punto all'ordine del giorno:

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale deve ottemperare al fondamentale adempimento dell'approvazione del Bilancio per il triennio 2021/2023, secondo i principi contabili stabiliti dal D.Lgs. 118/2011;

VISTI gli articoli:

53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";

54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, il quale stabilisce che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale; con ciò si stabilisce pertanto che l'approvazione delle tariffe costituisce presupposto per la formazione del bilancio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 172 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, al Bilancio di previsione sono allegati anche le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, omissis

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n° 296 (l/f 2007), la quale al comma 169, dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norma statale per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il limite innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

CONSIDERATO che il termine ordinario, previsto per l'approvazione del Bilancio 2021, è quello del 31/12/2020;

VISTO l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 che dispone l'abrogazione, a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

l'art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 che dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

VISTO il nuovo regolamento per la disciplina dell'IMU;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n° 20 del 14/07/2020 sono state approvate per l'anno 2020 le seguenti aliquote IMU:

N.D	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote %
1	Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6

2	Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,05
3	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,1
4	Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	0,76
5	Terreni agricoli	esenti
6	Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	0,76
7	Aree fabbricabili	0,76

DETRAZIONI DI LEGGE DA DETRARRE DALL'IMPOSTA DOVUTA

N.D	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione d'imposta - (Euro in ragione annua)
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, o ad essa equiparata da regolamento, e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	€ 200,00
2	Alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa (A.R.E.A.) (ex I.A.C.P.)	€ 200,00

CONSIDERATO che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

al comma 749, che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO

il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo

di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

VISTO che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 160.000,00, al netto della quota di alimentazione del FSC, pari per l'anno 2021 ad euro 55.153,05.

CONSIDERATO che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

N.D	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote %
1	Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6
2	Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1
3	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,1
4	Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	0,86
5	Terreni agricoli	esenti
6	Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	0,86
7	Aree fabbricabili	0,86

DETRAZIONI DI LEGGE DA DETRARRE DALL'IMPOSTA DOVUTA

N.D	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione d'imposta - (Euro in ragione annua)
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, o ad essa equiparata da regolamento, e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	€ 200,00
2	Alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa (A.R.E.A.) (ex I.A.C.P.)	€ 200,00

VISTO il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modifiche e integrazioni., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Si apre la discussione:

- Chiede la parola la consigliera Caboni la quale dice di aver notato un aumento delle tariffe.
- La Sindaca risponde che anche gli altri comuni hanno aumentato le tasse in quanto lo Stato ha diminuito i contributi.

- Interviene il consigliere Porcu Francesco il quale dice che la situazione è drammatica e quindi invita il consiglio a non prevedere aumenti o meglio ancora a diminuire l'IMU.

Si apre la votazione:

Con voti favorevoli n. 9 (Porrà Debora – Mameli Francesco – Osanna Stefano – Secci Fabio – Cambula Sara – Bernardini Fabio – Porcu Arianna – Fadda Noemi)

Con voti contrari n. 3 (Caboni Rita – Tronci Marco – Porcu Francesco)

Voti astenuti //

Tutto ciò premesso

D E L I B E R A

1. Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2021:

N.D	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote %
1	Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6
2	Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1
3	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,1
4	Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	0,86
5	Terreni agricoli	esenti
6	Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	0,86
7	Aree fabbricabili	0,86

DETRAZIONI DI LEGGE DA DETRARRE DALL'IMPOSTA DOVUTA

N.D	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione d'imposta - (Euro in ragione annua)
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, o ad essa equiparata da regolamento, e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	€ 200,00
2	Alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa (A.R.E.A.) (ex I.A.C.P.)	€ 200,00

2. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021.
3. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
4. Di pubblicare la presente deliberazione conseguente oltre che all'albo pretorio on-line, in Amministrazione Trasparente.

5. Di dichiarare con separata e uguale votazione l'immediata esecutività dell'atto ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs 267/2000.

PARERE: **Favorevole** in ordine alla **Regolarita' Tecnica** (ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma i, del D.Lgs. 267/2000, come modificati dal Decreto legge 174/2012, convertito nella Legge 213/2012)

Il Responsabile di Settore, attesta la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

Data: 23-12-2020

Il Responsabile del servizio

F.to Pasci Laura

PARERE: **Favorevole** in ordine alla **Reg Finanziaria - Necessaria** (ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma i, del D.Lgs. 267/2000, come modificati dal Decreto legge 174/2012, convertito nella Legge 213/2012)

Il Responsabile di Settore, attesta la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

Data: 23-12-2020

Il Responsabile del servizio

F.to Pasci Laura

Il presente verbale, previa lettura e conferma viene firmato come appresso.

La Sindaca
F.to Porra' Debora

Il Segretario Comunale
F.to Gentile Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro delle pubblicazioni n.

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale il giorno- dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al

IL Segretario Comunale
F.to Gentile Francesco

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

L'IMPIEGATO DELEGATO